

revoles Rossi nello stesso interesse delle parti, poichè per coloro i quali debbono litigare entro le 50 lire non torna conto di chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, perchè quelle questioni non costano dinanzi ai conciliatori che circa tre lire. Ora per ottenere la ammissione al gratuito patrocinio bisogna far la domanda in carta da bollo, recarsi al capoluogo dove è il tribunale e dove funziona la Commissione per il gratuito patrocinio e sopportare tante spese che non vale la pena di sopportarle per una causa, il cui oggetto ha il valore di 50 lire o meno. Ecco perchè Commissione e Governo non hanno creduto di aderire a ciò che propone l'onorevole Rossi.

L'onorevole Rossi ha capito la gravità di queste osservazioni ed ha creduto di rimediare a tutto divisando che lo stesso conciliatore possa ammettere le parti al gratuito patrocinio.

Ora io fo riflettere all'onorevole Rossi che questa sua proposta è contraria a tutti i principii, che regolano l'esercizio della giurisdizione, perchè se il conciliatore deve giudicare come giudice fra le parti contendenti non può egli ammettere al gratuito patrocinio. Imperocchè l'ammettere al gratuito patrocinio un litigante significa prendere in considerazione la domanda di questo litigante, considerarla come fondata, come giusta, come degna di accoglimento. Ma allora questo giudice manifesterebbe la sua opinione prima di avere udito le parti contendenti; quindi sarebbe un giudice preoccupato, e però impedito moralmente a pronunziare sentenza.

Infine l'onorevole Rodolfo Rossi vorrebbe derogare alla legge sul gratuito patrocinio. Ora, il Governo non può seguirlo in questo ordine d'idee. La legge del gratuito patrocinio non può essere derogata in occasione di questa discussione. E d'altronde poi la finanza ha già fatto moltissime concessioni ai contendenti dinanzi ai conciliatori, e già essa ha fatto troppe concessioni alle parti litiganti; non possiamo andar oltre in queste larghezze perchè altrimenti facendo si porterebbe un grave detrimento all'erario.

Io sono convinto che queste osservazioni persuaderanno l'onorevole Rossi a non insistere nel suo emendamento ed a votare la proposta del Ministero e della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. La Commissione si unisce

alle osservazioni fatte dal Ministero; e anzi si permette di aggiungere ancora una parola. L'onorevole Rossi per sostenere il suo articolo aggiuntivo, per accordare il gratuito patrocinio in tutte le cause innanzi ai conciliatori, ha portato un argomento che in sulle prime può fare impressione. Ha detto: che con la nostra proposta si retrocede anzichè andare innanzi, perchè mentre finora le cause dalle 31 alle 50 lire che andavano innanzi al pretore, potevano perciò godere del gratuito patrocinio, col presente disegno di legge sarebbero private di tale beneficio.

Tutto questo è vero; ma se egli ha rilevato questo piccolo passo indietro, non ha però rilevato il lungo passo, che si è fatto in avanti, e che compensa largamente questo piccolo vantaggio perduto.

Finora per le cause da 31 a 50 lire occorre la carta bollata da 2,40, mentre per la nuova legge sarà invece sufficiente la carta da due soldi. Quindi si contentino tutti di questo grande vantaggio; e l'onorevole Rossi Rodolfo sia pago della soddisfazione di aver spezzato una lancia in favore di questa più larga concessione da lui desiderata, e si accontenti di quella concessione, che ha potuto fare il Ministero e alla quale fa plauso la Commissione.

Presidente. Onorevole Rossi Rodolfo, insiste?

Rossi Rodolfo. Non insisto.

Presidente. Allora rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione, che precederebbe l'articolo 17.

« L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza ordinaria dei conciliatori che abbiano un valore superiore a cinquanta lire vien fatta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865, n. 2627. »

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 17 del progetto, che diventa 18.

Tale articolo era così formulato :

« Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regio Decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura civile contrarie alla presente legge. »